

	Argomento	Domanda	Risposta
1	Oli a DOP/IGP Registro provvisorio Registro telematico	Con l'entrata in applicazione del Reg. (UE) 299/2013 a far data 1 gennaio 2014, si chiede un chiarimento circa la corretta tenuta del Registro telematico relativamente agli oli DOP. Siamo obbligatoriamente tenuti alla registrazione delle movimentazioni di cui sopra nel Registro Sian trattandosi di oli che acquistiamo e rivendiamo come prodotto confezionato alla Grande Distribuzione e non a consumatore finale?	Gli oli assoggettati la sistema di controllo DOP/IGP sono oggetto di registrazione. Si precisa che gli operatori già obbligati alla tenuta del registro telematico di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009 possono scegliere se effettuare le registrazioni di tali oli direttamente nel predetto registro oppure provvedere alla compilazione dei "registri provvisori" che saranno disponibili a far data dal 14 febbraio 2013. Qualora si scelga di utilizzare il registro telematico cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009, si ricorda che tali registrazioni dovranno essere eseguite in modo corretto ed aggiornato secondo la tempistica indicata al paragrafo 1.1.1.2 del "Manuale Utente". Per ulteriori informazioni si rimanda alla circolare AGEA N.ACIU.2013.1110 del 24 dicembre 2013, reperibile nel "Portale dell'Olio d'Oliva" nell'area "Documentazione".
2	Oli a DOP/IGP: Registro provvisorio Codici operazione nel registro telematico	In virtù della circolare AGEA prot. ACIU.2013.1110 del 24 dicembre 2013, devo inserire nel registro Sian per la prima volta anche gli oli Dop già prodotti nei mesi precedenti, vorrei sapere quali codici devo utilizzare per caricare l'olio sfuso Dop aziendale in giacenza, l'olio sfuso Dop di terzi in giacenza, i lotti di olio confezionato Dop aziendali in giacenza, e i lotti di olio confezionato Dop di terzi in giacenza.	Si precisa che gli operatori già obbligati alla tenuta del registro telematico di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009 possono scegliere se effettuare le registrazioni di tali oli direttamente nel predetto registro telematico oppure provvedere alla compilazione dei "registri provvisori" che saranno disponibili a far data dal 14 febbraio 2013 nel "Portale dell'Olio d'Oliva". Qualora si scelga di utilizzare il registro telematico cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009, si ricorda che tali registrazioni dovranno essere eseguite in modo corretto ed aggiornato secondo la tempistica indicata al paragrafo 1.1.1.2 del "Manuale Utente". Per ulteriori informazioni si rimanda alla circolare AGEA N.ACIU.2013.1110 del 24 dicembre 2013, reperibile nel "Portale dell'Olio d'Oliva" nell'area "Documentazione". Ciò premesso, si fa presente quanto segue: - per il carico di olio DOP/IGP confezionato "di proprietà" : - cliccare nel "Portale dell'Olio d'Oliva" la voce "Registro di carico/scarico" per poter selezionare lo stabilimento; - nel menù di sinistra, cliccare la voce "Gestione lotti olio confezionato" e selezionare in basso alla maschera "Inserisci nuovo lotto"; - compilare la maschera tenendo presente che la qualifica DOP/IGP è riportata nel campo "Origine olive/olio per macroarea" e che nel campo "Data di passaggio al registro telematico" va inserita la data in cui si effettua per la prima volta il carico della giacenza di olio DOP/IGP confezionato; - <i>quindi, se di devono inserire ulteriori lotti, si potrà cliccare sulla voce "Aggiungi riga"; a fine operazione cliccare su "Inserisci".</i>

			<p>- per il carico di olio DOP/IGP confezionato "di terzi":</p> <ul style="list-style-type: none">- ricorrere al codice operazione "Z-operazione generica" compilando i seguenti campi:a. data operazione;b. fornitore/destinatario, con i riferimenti del proprietario della merce;c. categoria olio;d. origine olive/olio per macroarea, selezionando l'origine "12-DOP/IGP";e. flag "Lavoro conto terzi";f. num. lotto appartenenza olio;g. quantità carico olio confezionato (lt);h. note, riportando la frase "Reg. n. 299/2013-carico di olio confezionato DOP/IGP di terzi in giacenza". <p>- per il carico di olio DOP/IGP sfuso "di proprietà":</p> <ul style="list-style-type: none">- cliccare nel "Portale dell'Olio d'Oлива" la voce "Registro di carico/scarico" per poter selezionare lo stabilimento;- quindi, se il recipiente di stoccaggio non è censito, è necessario provvedere all'aggiornamento dei recipienti, nelle modalità consuete, mediante la funzione "Gestione anagrafica dei recipienti di stoccaggio" cliccando su "Inserisci nuovo recipiente", inserendo sia la relativa giacenza che la frase nel campo note "Reg. n. 299/2013-carico di olio sfuso DOP/IGP in giacenza";- se il recipiente di stoccaggio è già censito ma nel registro telematico risulta con giacenza "0", in quanto contenente olio a DOP/IGP, occorre ricorrere al codice operazione "Z" per effettuare il carico di prodotto compilando i seguenti campi:a. data operazione;b. categoria olio;c. origine olive/olio per macroarea, selezionando l'origine "12-DOP/IGP";d. quantità carico olio sfuso (kg);e. note, riportando la frase "Reg. n. 299/2013-carico di olio sfuso DOP/IGP in giacenza". <p>- per il carico di olio DOP/IGP sfuso "di terzi":</p> <ul style="list-style-type: none">- se il recipiente di stoccaggio non è censito, è necessario provvedere all'aggiornamento dei recipienti, nelle modalità consuete, mediante la funziona
--	--	--	---

			<p>"Gestione anagrafica dei recipienti di stoccaggio" inserendo la giacenza "0";</p> <p>- occorre ricorrere a tanti codici operazione "Z" per quanti sono i proprietari di olio contenuto nel silos, per effettuare il carico di prodotto. I campi da compilare sono i seguenti:</p> <p>a. data operazione;</p> <p>b. fornitore/destinatario, con i riferimenti del proprietario della merce;</p> <p>c. categoria olio;</p> <p>d. origine olive/olio per macroarea, selezionando l'origine "12-DOP/IGP";</p> <p>e. quantità carico olio sfuso (kg), indicando il quantitativo di proprietà del proprietario della merce selezionato;</p> <p>f. note, riportando la frase "Reg. n. 299/2013-carico di olio sfuso DOP/IGP di terzi in giacenza".</p>
3	Olio proveniente dall'estero Registro telematico	Abbiamo esigenza di far entrare olio di nostra proprietà da un deposito allo stato estero presso il porto di Genova, questa merce una volta caricata fa dogana e viene portata ai nostri stabilimenti, nel registro telematico con che codice operazione dobbiamo inserire questa operazione?	<p>Il deposito di una ditta italiana sito all'estero deve essere censito come un "fornitore" o "cliente", comunitario o extra comunitario, a seconda se l'olio proviene da o va verso il deposito estero. Pertanto, occorre inserire tale deposito in "Gestione anagrafica dei fornitori, clienti, committenti, olivicoltori e terzisti". Nel campo "Ditta" selezionare "Comunità UE" o "Estero extra UE" a seconda del caso. Nel campo "Denominazione" si inserisce il riferimento al deposito estero (ad es. "Deposito di Nizza") mentre gli altri campi si compileranno nelle modalità consuete. In merito alle movimentazioni da e verso tale stabilimento, si dovranno utilizzare rispettivamente i codici operazione "C1" o "C2" e "S2" o "S3".</p>
4	Oli a DOP/IGP: Registro provvisorio Codici operazione registro telematico	Per quanto riguarda gli oli assoggettati al sistema di controllo I.G.P., la mia Azienda ha deciso di procedere con la registrazione di tali movimenti nell'attuale registro telematico. Il problema è che non esiste possibilità di inserimento delle giacenze iniziali di Olio Sfuso I.G.P. nei relativi serbatoi. Potrei inserire queste giacenze tramite una operazione generica "Z" dove nel campo note possiamo eventualmente andare a riportare una dicitura tipo "Giacenza iniziale al 01/01/2014"?	<p>Si precisa che gli operatori già obbligati alla tenuta del registro telematico di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009 possono scegliere se effettuare le registrazioni di tali oli direttamente nel predetto registro telematico oppure provvedere alla compilazione dei "registri provvisori" che saranno disponibili dal 14 febbraio 2013 nel "Portale dell'Olio d'Oliva". Qualora si scelga di utilizzare il registro telematico cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009, si ricorda che tali registrazioni dovranno essere eseguite in modo corretto ed aggiornato secondo la tempistica indicata al paragrafo 1.1.1.2 del "Manuale Utente". Per ulteriori informazioni si rimanda alla circolare AGEA N.ACIU.2013.1110 del 24 dicembre 2013, reperibile nel "Portale dell'Olio d'Oliva" nell'area "Documentazione".</p> <p>Ciò premesso, si fa presente quanto segue:</p> <p>- per il carico di olio DOP/IGP sfuso "di proprietà":</p>

			<p>- cliccare nel "Portale dell'Olio d'Oliva" la voce "Registro di carico/scarico" per poter selezionare lo stabilimento;</p> <p>- quindi, se il recipiente di stoccaggio non è censito, è necessario provvedere all'aggiornamento dei recipienti, nelle modalità consuete, mediante la funzione "Gestione anagrafica dei recipienti di stoccaggio" cliccando su "Inserisci nuovo recipiente", inserendo sia la relativa giacenza che la frase nel campo note "Reg. n. 299/2013-carico di olio sfuso DOP/IGP in giacenza";</p> <p>- se il recipiente di stoccaggio è già censito ma nel registro telematico risulta con giacenza "0", in quanto contenente olio a DOP/IGP, occorre ricorrere al codice operazione "Z" per effettuare il carico di prodotto compilando i seguenti campi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. data operazione;b. categoria olio;c. origine olive/olio per macroarea, selezionando l'origine "12-DOP/IGP";d. quantità carico olio sfuso (kg);e. note, riportando la frase "Reg. n. 299/2013-carico di olio sfuso DOP/IGP in giacenza". <p>- per il carico di olio DOP/IGP sfuso "di terzi":</p> <p>- se il recipiente di stoccaggio non è censito, è necessario provvedere all'aggiornamento dei recipienti, nelle modalità consuete, mediante la funzione "Gestione anagrafica dei recipienti di stoccaggio" inserendo la giacenza "0";</p> <p>- <u>occorre ricorrere a tanti codici operazione "Z" per quanti sono i proprietari di olio contenuto nei silos, per effettuare il carico di prodotto. I campi da compilare sono i seguenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none">a. data operazione;b. fornitore/destinatario, con i riferimenti del proprietario della merce;c. categoria olio;d. origine olive/olio per macroarea, selezionando l'origine "12-DOP/IGP";e. quantità carico olio sfuso (kg), indicando il quantitativo di proprietà del proprietario della merce selezionato;f. note, riportando la frase "Reg. n. 299/2013-carico di olio sfuso DOP/IGP di terzi in giacenza".
--	--	--	--

5	Operatore senza magazzino di stoccaggio: esenzione dal registro	Un Consorzio di coltivatori, senza magazzino di stoccaggio, acquista olio dai propri associati e dopo l'acquisto, senza aver movimentato l'olio dallo stoccaggio del produttore, vende lo stesso ad un confezionatore, con propria fattura, facendo partire l'olio dal predetto stoccaggio. E' obbligato il Consorzio alla tenuta del registro di carico e scarico?	Nella fattispecie, il Consorzio non è tenuto ad attivare il registro di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009 e all'art. 7 bis del Reg. (CEE) n. 2568/91.
6	registro telematico registro provvisorio Giacenze Olio a DOP	<p>Detengo Olio extra vergine di oliva Italiano già certificato campagna olearia 2012 (presumo di poterlo effettuare facendo: inserimento recipiente di stoccaggio/anagrafica recipiente di stoccaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in giacenza iniziale recipiente: i kg attualmente in giacenza; - Categoria olio: Olio Extra vergine di oliva; - Origine Olive/olio per macroarea: 12-DOP/IGP 	<p>Si precisa che gli operatori già obbligati alla tenuta del registro telematico di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009 possono scegliere se effettuare le registrazioni di tali oli direttamente nel predetto registro oppure provvedere alla compilazione dei "registri provvisori" che saranno disponibili a far data dal 14 febbraio 2013 nel "Portale dell'Olio d'Oliva". Qualora si scelga di utilizzare il registro telematico cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009, si ricorda che tali registrazioni dovranno essere eseguite in modo corretto ed aggiornato secondo la tempistica indicata al paragrafo 1.1.1.2 del "Manuale Utente". Per ulteriori informazioni si rimanda alla circolare AGEA N.ACIU.2013.1110 del 24 dicembre 2013, reperibile nel "Portale dell'Olio d'Oliva" nell'area "Documentazione". Ciò premesso, si fa presente quanto segue:</p> <p>- per il carico di olio DOP/IGP sfuso "di proprietà":</p> <ul style="list-style-type: none"> - cliccare nel "Portale dell'Olio d'Oliva" la voce "Registro di carico/scarico" per poter selezionare lo stabilimento; - quindi, se il recipiente di stoccaggio non è censito, è necessario provvedere all'aggiornamento dei recipienti, nelle modalità consuete, mediante la funzione "Gestione anagrafica dei recipienti di stoccaggio" cliccando su "Inserisci nuovo recipiente", inserendo sia la relativa giacenza che la frase nel campo note "Reg. n. 299/2013-carico di olio sfuso DOP/IGP in giacenza"; - se il recipiente di stoccaggio è già censito ma nel registro telematico risulta con giacenza "0", in quanto contenente olio a DOP/IGP, occorre ricorrere al codice operazione "Z" per effettuare il carico di prodotto compilando i seguenti campi: <ul style="list-style-type: none"> a. data operazione; b. categoria olio; c. origine olive/olio per macroarea, selezionando l'origine "12-DOP/IGP"; d. quantità carico olio sfuso (kg); e. note, riportando la frase "Reg. n. 299/2013-carico di olio sfuso DOP/IGP in giacenza".

			<p>- per il carico di olio DOP/IGP sfuso "di terzi":</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il recipiente di stoccaggio non è censito, è necessario provvedere all'aggiornamento dei recipienti, nelle modalità consuete, mediante la funzione "Gestione anagrafica dei recipienti di stoccaggio" inserendo la giacenza "0"; - occorre ricorrere a tanti codici operazione "Z" per quanti sono i proprietari di olio contenuto nel silos, per effettuare il carico di prodotto. I campi da compilare sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> a. data operazione; b. fornitore/destinatario, con i riferimenti del proprietario della merce; c. categoria olio; d. origine olive/olio per macroarea, selezionando l'origine "12-DOP/IGP"; e. quantità carico olio sfuso (kg), indicando il quantitativo di proprietà del proprietario della merce selezionato; f. note, riportando la frase "Reg. n. 299/2013-carico di olio sfuso DOP/IGP di terzi in giacenza".
7	Registro telematico: olio atto a divenire DOP (non ancora certificato)	<p>Come tracciare nel sistema Olio Extra Vergine di oliva Italiano atto a divenire DOP (in attesa di certificazione per la campagna olearia 2013):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Categoria olio: ?... - Origine olive/olio per macroarea: ?... 	<p>Ai fini della tenuta del registro telematico, l'olio "atto" a divenire DOP, cioè che non ha ancora concluso l'iter di certificazione, dovrà essere considerato alla stessa stregua di un olio a DOP certificato. Pertanto, la categoria dell'olio sarà "olio extra vergine di oliva" (ovviamente se il prodotto appartiene a questa categoria) con origine "12-DOP/IGP". Nel caso in cui non ottenesse la certificazione, per cambiare l'origine del contenuto dell'intero silos al momento non è possibile ricorre al codice operazione "N-cambio designazione di origine nello stesso recipiente di stoccaggio". Pertanto, provvisoriamente e fino all'adeguamento del software in tal senso, per il cambio di origine in questione si dovrà operare nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1° operazione; utilizzo del codice generico Z per il declassamento (scarico contabile dell'olio a DOP/IGP) dell'intero contenuto del silos riportando obbligatoriamente nel campo note una frase del tipo "scarico per cambio di origine nello stesso recipiente di stoccaggio da DOP/IGP ad italiano"; - 2° operazione; utilizzo del codice C6 per la ripresa in carico dell'olio con l'origine italiana scaricato con la precedente operazione.

8	Registro telematico: olio atto a divenire DOP (non ancora certificato) biologico estratto a freddo	Come classificare nel silos quindi nel sistema? Olio Extra Vergine di Oliva Biologico atto a divenire DOP "Estratto a freddo": - Categoria olio: ?... - Origine olive/olio per macroarea: ?...	Oltre a quanto indicato in risposta al quesito precedente, si precisa che nel registro telematico è il prodotto contenuto nel silos a qualificare lo stesso. Nelle movimentazioni di cui al presente quesito occorre spuntare i flag "bio/in conversione" e "Estratto a freddo".
9	Esenzione dall'obbligo del registro: detenzione esclusivamente di Olio confezionato	Nel caso in cui un'azienda agricola X produttrice di olio extra vergine di oliva atto a divenire DOP in attesa di certificazione, detenuto in conto deposito presso un'azienda confezionatrice già in possesso della registrazione al registro telematico. L'olio dell'azienda agricola successivamente sarà solamente venduto alla stessa azienda confezionatrice di cui detiene l'olio in conto deposito. L'azienda agricola X nel caso suddetto è obbligata alla tenuta del registro telematico?	Se l'azienda "Agricola x" non detiene olio allo stato sfuso a fini commerciali o professionali, non è tenuta alla compilazione dei "registri provvisori" né, quando disponibili, dei "registri definitivi".
10	Olio di sansa di oliva Registro provvisorio	Riguardo all'olio di sansa di oliva attualmente in giacenza presso la nostra azienda come devo inserirlo nel registro provvisorio?.	Nel "registro provvisorio", le voci richieste da compilare per ciascuna categoria di olio sono "Giacenza iniziale", "Carico", "Scarico" e "Giacenza finale". Tale registro, in via del tutto transitoria, sarà compilato on line mediante annotazioni riepilogative mensili e le registrazioni dei dati relativi dovranno essere effettuate entro il 10 del mese successivo a quello a cui le stesse si riferiscono, secondo le modalità che saranno definite da AGEA e che verranno tempestivamente pubblicate sul sito del Ministero (www.politicheagricole.it/), di AGEA (www.agea.gov.it) e sulla parte pubblica del "Portale dell'Olio d'oliva" nell'ambito dei servizi SIAN (www.sian.it). Si evidenzia che, in via del tutto eccezionale, le registrazioni relative al mese di gennaio 2014 potranno essere effettuate entro il 10 marzo 2014.
11	Esenzione Registro telematico Fascicolo aziendale Detenzione presso l'olivicoltore di olio solo per autoconsumo	Ho alcuni dubbi riguardo all'introduzione della normativa riguardante il registro telematico degli oli: 1. Un produttore che produce ad esempio 1.000 kg di olio, ne ritira 200 Kg per autoconsumo, mentre cede al frantoio, direttamente da molitura, la parte restante. Presumo che, considerando che l'operazione di molitura olive, produzione, ritiro e	Si premette che a seguito dell'introduzione dell'obbligo di tenuta del registro degli oli da parte del Reg. (UE) n. 299/2013 dal 1° gennaio 2014 non sono più applicabili le specifiche disposizioni previste dall'art. 7, comma 3, del DM 10 novembre 2009 per la tenuta del registro telematico. <u>Ne consegue che l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico riguarda anche gli olivicoltori che detengono olio sfuso a fini commerciali, anche se proveniente esclusivamente dalle proprie olive.</u> Attualmente è in corso di pubblicazione il decreto ministeriale recante disposizioni attuative delle specifiche prescrizioni regolamentari di neointroduzione. Pertanto, in

		<p>cessione dell'olio allo stesso frantoio è già censita da quest'ultimo, quindi trasmessa al Sian, il produttore non debba fare null'altro. E' così ?</p>	<p>attesa dell'emanazione di detto decreto e dell'attivazione delle funzionalità telematiche definitive, l'AGEA ha istituito un "registro provvisorio" da tenersi esclusivamente con modalità telematiche nell'ambito del portale SIAN. Tale registro deve essere tenuto per ogni stabilimento e deposito, esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati. Il "registro provvisorio" sarà disponibile dal 14 febbraio 2014; tale registro in via del tutto transitoria sarà compilato, on line, mediante annotazioni riepilogative mensili e le registrazioni dei dati relativi dovranno essere effettuate entro il 10 del mese successivo a quello a cui le stesse si riferiscono, secondo le modalità che saranno definite da AGEA e che verranno tempestivamente pubblicate sul sito del Ministero (www.politicheagricole.it), di AGEA (www.agea.gov.it) e sulla parte pubblica del "Portale dell'Olio d'oliva" nell'ambito dei servizi SIAN (www.sian.it). Si evidenzia che, in via del tutto eccezionale, le registrazioni relative al mese di gennaio 2014 potranno essere effettuate entro il 10 marzo 2014.</p> <p>Ciò premesso, si risponde ai singoli quesiti:</p> <p>Quesito n. 1</p> <p><u>Un produttore di olive che detiene esclusivamente olio per autoconsumo, come nella fattispecie di cui al quesito, è esentato dalla tenuta del registro.</u></p> <p>Si evidenzia che il decreto in corso di pubblicazione dispone che gli olivicoltori devono costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale. Tale obbligo deve essere assolto prima della commercializzazione delle olive e/o prima della molitura delle olive. Non sono tenuti all'obbligo di costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che possiedono oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo e la cui produzione non supera 200 kg di olio per campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo). Pertanto, l'olivicoltore di cui al quesito deve adempiere al predetto obbligo.</p>
12	<p>Obbligo del Registro Detenzione temporanea di olio sfuso presso l'olivicoltore</p>	<p>2. Consideriamo invece un produttore che produce 1.000 kg di olio di categoria vergine e lo ritira per intero perché presume di venderlo personalmente. Non avendolo venduto però lo riporta per venderlo allo stesso frantoio. Giacché trattasi di olio già classificato, giacché la cessione al frantoio è già censita da quest'ultimo, quindi trasmessa regolarmente al Sian, il produttore è tenuto comunque a registrare nel Sian l'operazione di cessione al frantoio?</p>	<p>Nel presupposto che l'olio ritirato dal produttore è allo stato sfuso, lo stesso è obbligato alla tenuta del registro in quanto detiene olio sfuso a fini commerciali, non destinato all'autoconsumo.</p>

13	Richiesta PIN	3. La registrazione e quindi la richiesta di un PIN ed una password per i nuovi soggetti che hanno l'obbligo di istituire, per ora, un registro provvisorio, è già possibile dal portale del Sian oppure no ?	<p>Il "registro provvisorio", come detto in premessa, sarà disponibile dal 14 febbraio 2014. Per quanto concerne il "PIN", qualora non già in possesso, il servizio di iscrizione al Portale dell'olio d'oliva sarà disponibile agli operatori a far data dal 31 gennaio 2014. La procedura da seguire sarà la seguente:</p> <p>a) collegarsi al portale dell'olio d'oliva disponibile nel SIAN, digitando nella barra degli indirizzi del proprio browser l'indirizzo web https://www.sian.it/SSLicqrfgestregistro/start.do;</p> <p>b) cliccare il link "RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SIAN";</p> <p>c) compilare la scheda con le informazioni richieste che sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CUA (codice fiscale) in caso di persona fisica - CUA (codice fiscale della Società) in caso di persona giuridica e codice fiscale del legale rappresentante della Società stessa - Recapito telefonico - Casella di posta elettronica alla quale sarà spedito il codice personale (PIN) per l'accesso ai servizi telematici <p>d) allegare copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.</p> <p>L'AGEA provvederà alla verifica della richiesta di iscrizione e alla successiva trasmissione del codice personale (PIN) per posta elettronica all'indirizzo indicato in fase di iscrizione.</p> <p>Per ulteriori informazioni sull'argomento, si rimanda alla Circ. AGEA N.ACIU.2013.1110 del 24/12/2013.</p>
14	Tenuta del registro Produzione olio lampante da fondami	<p>Si chiedono chiarimenti in riferimento alla circolare n. 7524 del 20/12/13, in quanto la nostra azienda essendo già registrata al SIAN per quanto riguarda il ramo aziendale del commercio degli oli di oliva, svolge anche l'attività di recupero di olio lampante (es. da fondami di oli di oliva, da terre e farine fossili oleose, da morchie, etc.), regolarmente autorizzata dalla provincia Barletta-Andria-Trani, al n. 44 e quindi produttori di olio di oliva lampante.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Siamo tenuti a comunicare al SIAN il lampante che produciamo? 2) Se sì in che modo visto che non ci sono voci specifiche sia in "carico olive/produzione 	<ol style="list-style-type: none"> 1) L'"olio di oliva lampante" è una categoria di olio soggetta all'annotazione nei registri di cui all'art. 7 bis del Reg. (CEE) n. 2568/91. 2) Gli operatori già obbligati alla tenuta del registro telematico di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009 possono scegliere se effettuare le registrazioni dell'olio di oliva lampante direttamente nel predetto registro telematico oppure provvedere alla compilazione dei "registri provvisori", che saranno disponibili a partire dal 14 febbraio 2014 nel "Portale dell'Olio d'Oliva" (per ulteriori informazioni si rimanda alle circolari AGEA N.ACIU.2013.1110 del 24 dicembre 2013 e N.ACIU.2014.84 del 20 gennaio 2014, reperibili nel "Portale dell'Olio d'Oliva" nell'area "Documentazione"). <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se si opta per la tenuta dei "registri provvisori", i dati da riportare sono esclusivamente quelli riepilogativi mensili relativi alla "giacenza iniziale", "carico", "scarico" e "giacenza finale" delle varie categorie di olio; non sono richiesti i dati

		olio" sia in "movimentazione olio"?	<p>relativi alle singole movimentazioni;</p> <p>- se si sceglie di utilizzare il registro telematico cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009, tali registrazioni dovranno essere eseguite in modo corretto ed aggiornato secondo la tempistica indicata al paragrafo 1.1.1.2 del "Manuale Utente". I "codici operazione" previsti per la tenuta del registro telematico consentono la gestione anche dell'«olio di oliva lampante» in quanto nel campo relativo alla " Categoria olio" tale tipo di prodotto è già presente. Esclusivamente per operazioni che non trovano corrispondenza con i codici presenti del registro telematico, è possibile utilizzare il codice "Z-Operazione Generica" con l'obbligo della compilazione del campo "note" con la descrizione dell'operazione effettuata. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del predetto codice, si rimanda al paragrafo 1.1.1.6.1 del Manuale Utente, disponibile sul "Portale dell'Olio d'Oliva".</p>
15	Obbligo del Registro Detenzione temporanea di olio sfuso presso l'olivicoltore	Vorremmo avere conferma dell'obbligo di sottoporsi alle registrazioni telematiche per i produttori olivicoli che, per impossibilità momentanea del Frantoio al confezionamento, si vedono costretti a rimandare lo stesso e quindi a tornare in azienda col proprio olio sfuso, per poi ritornare a portarlo al frantoio per il confezionamento in momento successivo. Stiamo parlando del caso di prodotto totalmente derivato dalla propria azienda e che eccede l'autoconsumo.	L'operatore di cui al quesito è obbligato alla tenuta del "registro provvisorio" in quanto detiene, anche se temporaneamente, olio allo stato sfuso non destinato all'autoconsumo, ma a fini commerciali/professionali.

17	Registro telematico Registro provvisorio Scarichi riepilogativi delle vendite al consumatore finale	Da quanto appreso in riunione le aziende che vendono olio al consumatore finale non devono "scaricare" la singola vendita sul registro. Nel caso il produttore venda solo al consumatore finale è esonerato dalla tenuta del registro?	<p>Si premette che al consumatore finale possono essere venduti esclusivamente oli confezionati.</p> <p>Ai fini della tenuta dei "registri provvisori", i dati da riportare sono esclusivamente quelli riepilogativi mensili relativi alla "giacenza iniziale", "carico", "scarico" e "giacenza finale" delle varie categorie di olio; non sono richieste le singole movimentazioni. Pertanto, anche le singole cessioni di olio confezionato, sia al consumatore finale che a soggetti diversi, sono ricomprese nel dato riepilogativo di "scarico".</p> <p>Per quanto concerne il registro telematico di cui al DM 10 novembre 2009, l'operatore può scegliere se registrare le cessioni al consumatore finale singolarmente o per totale giornaliero, ma suddivise per lotto.</p> <p>Il "produttore che vende solo al consumatore finale" è esonerato dalla tenuta del registro <u>solo se</u>, nel corso della campagna di riferimento, <u>ha detenuto esclusivamente olio confezionato</u>. Pertanto, se il produttore ha detenuto olio sfuso, è obbligato alla tenuta del registro anche se detto olio sia stato confezionato da un contoterzista per essere poi venduto al consumatore finale.</p>
18	Esenzione dall'obbligo del registro	Nel caso in cui il produttore di olio lasci il proprio prodotto presso il frantoio (che ha operato la trasformazione delle sue olive) e successivamente decida di vendere l'olio ad un commerciante o allo stesso frantoio o a consumatori finali, è obbligato a tenere il registro?	Non è tenuto all'obbligo in quanto presso il produttore di olive non transita olio allo stato sfuso.
19	Obbligo del registro Produzione della sansa	Dato che i commercianti di sansa dovranno avere il registro (art. 5), i frantoiani che vendono sansa ai sansifici dovranno caricare la sansa e poi scaricarne la vendita? In caso affermativo l'auspicio è che sia possibile un riepilogo mensile e che la sansa non venga caricata per singola molitura soprattutto se il destinatario è unico.	I frantoi saranno tenuti alla registrazione della sansa prodotta e venduta. Al momento, essendo in corso l'adeguamento del portale SIAN alle nuove disposizioni normative, non è possibile fornire le relative modalità di registrazione.

20	Fascicolo aziendale	Ad oggi solo i frantoi che devono inserire la notifica del biologico devono costituire il fascicolo aziendale, rimane l'esonero per gli altri frantoi?	In base all'art. 6, comma 1 del decreto in corso di pubblicazione, tutti gli operatori definiti all'articolo 2 del medesimo decreto ed i commercianti di olive di cui al successivo art. 8, devono iscriversi al SIAN e costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi di quanto disciplinato dal DPR n. 503/1999 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni emanate dall'AGEA. Tra i suddetti operatori sono ricompresi anche i frantoi, indipendentemente dalla tipologia di olive/oli trattata. Si precisa che ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del DM 10 novembre 2009, così come sarà modificato dall'articolo 8 del decreto in corso di pubblicazione, non sono tenuti all'obbligo di costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che possiedono oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo e la cui produzione non supera 200 Kg di olio per campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo).
21	Esenzione dal registro Olio da molenda Detenzione di olio destinato esclusivamente all'autoconsumo	L'azienda che produce olio per autoconsumo ma paga la molenda vendendo olio al frantoio è esonerato dal tenere il registro?	Si, è esonerato in quanto detiene esclusivamente olio per autoconsumo (l'olio lasciato al frantoio ano per la frangitura delle olive, a titolo di molenda, è detenuto dal frantoio).

22	Registro telematico registro provvisorio Nuovi soggetti obbligati	Le aziende possono utilizzare direttamente il registro telematico che già usano i frantoiani o devono obbligatoriamente usare il registro transitorio?	<p>Gli olivicoltori di cui all'art. 7, comma 3, del DM 10 novembre 2009, esclusi fino al 31 dicembre 2013 dalla tenuta del registro telematico, <u>possono scegliere</u> se tenere fin da subito il "registro telematico" di cui al citato DM ovvero il "registro provvisorio".</p> <p>Ovviamente, se si sceglie il "registro telematico" questo dovrà essere tenuto nel rispetto delle relative modalità e tempi di registrazione. Qualora si scegliesse di tenere il "registro provvisorio", questo sarà disponibile nel Portale olio di oliva del SIAN dal 14 febbraio 2014.</p> <p>Inoltre, anche gli operatori già obbligati alla tenuta del suddetto "registro telematico" possono scegliere se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare le registrazioni degli oli a DOP/IGP e lampanti direttamente nel predetto registro, in modo corretto ed aggiornato secondo la tempistica indicata al paragrafo 1.1.1.2 del "Manuale Utente"; oppure - provvedere alla compilazione dei "registri provvisori". <p>Si ricorda, altresì, che la scelta effettuata (registro telematico o registro provvisorio) deve essere mantenuta per l'intero periodo transitorio (vds. circolare AGEA N.ACIU.2013.1110 del 24 dicembre 2013).</p>
23	Registro telematico registro provvisorio Nuovi soggetti obbligati	Le aziende per le quali è stato attivato il registro telematico ed è stato poi dichiarato l'esonero ai sensi dell'articolo 7 comma 3 del dm 10 novembre 2009 possono revocare l'esonero ed utilizzare il registro telematico o devono usare il registro provvisorio?	Si rinvia alla risposta n. 22

24	Registrazioni per gli olivicoltori con produzione sotto i 500 Kg	Come si gestisce la transizione dalla registrazione semplificata (al di sotto dei 5 q) a quella ogni 6 giorni (es. un'azienda presume di avere 5 q di prodotto ed inizia a fare le registrazioni mensilmente e durante l'anno rileva che la sua produzione è superiore)? E' possibile prevedere un "range" all'interno del quale è possibile continuare a registrare il prodotto mensilmente Es. 550 o 600 kg?	Nel portale dell'olio di oliva verranno rese disponibili apposite funzionalità per consentire all'olivicoltore di registrare le operazioni nei tempi previsti dal decreto ministeriale. Al momento tali funzionalità sono in corso di implementazione. Circa il <i>range</i> di produzione per l'esonero, la risposta è negativa in quanto il decreto in corso di pubblicazione non prevede tale possibilità. Se l'olivicoltore non è certo dell'olio che sarà ottenuto dalle proprie olive e, quindi, non è sicuro di rientrare nel limite dei 500 chilogrammi di olio prodotto, deve effettuare le registrazioni secondo la tempistica "ordinaria" ovvero quella di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto ministeriale in corso di pubblicazione. Si ricorda che il decreto in questione, per gli operatori che hanno ottenuto dalla molitura un quantitativo non superiore ai 500 chilogrammi per campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo) prevede solo una deroga nei tempi di registrazione potendo effettuare entro il 10 di ogni mese le annotazioni dei dati relativi alle operazioni del mese precedente.
25	Punti vendita al minuto Locali di stoccaggio di solo olio confezionato	Definizione di punto vendita o di stoccaggio di olio confezionato (locali per i quali non è previsto l'obbligo della tenuta del registro). Possono essere dei locali ben definiti e separati da quelli di stoccaggio di olio sfuso e confezionamento ma contigui con i precedenti e all'interno della stessa unità immobiliare?	Si, è possibile.
26	Tenuta registro telematico Frantoi che non effettuano lo stoccaggio	I frantoi aziendali che non effettuano né stoccaggio né confezionamento del prodotto (premesse che l'olio ottenuto è trasferito immediatamente al soggetto che effettua stoccaggio e confezionamento) possono solo limitarsi alla semplice compilazione della parte del registro relativo alle attività di molitura?	Tali frantoi sono già soggetti all'obbligo di tenuta del "registro telematico" di cui all'art.7 del DM 10 novembre 2009 in quanto effettuano lavorazioni per conto terzi. In tale registro devono essere riportate le registrazioni relative alle operazioni effettivamente effettuate (carico e scarico olive - carico e scarico olio ottenuto). In tal senso sono già disponibili a sistema appositi codici operazione.
27	PIN	I frantoi 100% aziendali precedentemente esonerati dal 1° gennaio rientrano nell'obbligo del nuovo registro. Questi frantoi avevano già un loro PIN di accesso al SIAN: potranno utilizzare quel PIN per entrare nel registro provvisorio o dovranno comunque chiedere un nuovo PIN di accesso?	Tutti i soggetti già in possesso del PIN rilasciato da AGEA devono continuare ad utilizzarlo anche per l'accesso alle nuove funzionalità del "Portale dell'Olio d'Oliva".

28	Registro provvisorio	Nelle note esplicative per la compilazione del registro provvisorio è possibile esplicitare la differenza fra i due modelli di registro provvisorio allegati alla circolare AGEA del 20/12/13 n. 7524?	<p>Nel premettere che i modelli allegati alla Circolare Mipaaf prot. n. 7524 del 20 dicembre 2013 sono solo esemplificativi, si conferma che i "registri provvisori" sono di due tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - registro provvisorio per olivicoltori, operatori Dop/Igp e frantoi che producono olio lampante; - registro provvisorio per raffinerie, sansifici, confezionatori di olio di oliva e di olio di sansa di oliva, commercianti di oli allo stato sfuso diversi dall'olio di oliva vergine e dall'olio extra vergine di oliva.
29	Obbligo registro Olivicoltori Detenzione di olio sfuso	<p>Sono un azienda che ho uliveti, raccolgo le olive, le molisco presso terzi e faccio lo stoccaggio dell'olio in azienda nei silos, per poi venderlo a grossisti o a privati.</p> <p>La mia domanda è: anche io devo tenere il registro di carico e scarico online?</p>	<p>Si precisa che gli oli devono essere venduti al consumatore finale esclusivamente confezionati.</p> <p>Ciò precisato, nel caso di specie, la tenuta del "registro provvisorio" è obbligatoria <u>in quanto si detiene olio allo stato sfuso non destinato all'autoconsumo ma al commercio.</u></p> <p>Tale registro sarà disponibile a partire dal 14 febbraio 2014 nel "Portale dell'Olio d'Oliva". A tal fine, se non si è già in possesso del PIN, è necessario obbligatoriamente iscriversi al SIAN e richiederne il rilascio.</p> <p>La procedura da seguire, che sarà disponibile dal prossimo 31 gennaio, è la seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) collegarsi al portale dell'olio d'oliva disponibile nel SIAN, digitando nella barra degli indirizzi del proprio browser l'indirizzo web https://www.sian.it/SSLicqrfgestregistro/start.do; b) cliccare il link "RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SIAN"; c) compilare la scheda con le informazioni richieste che sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - CUA (codice fiscale) in caso di persona fisica - CUA (codice fiscale della Società) in caso di persona giuridica e codice fiscale del legale rappresentante della Società stessa - Recapito telefonico - Casella di posta elettronica alla quale sarà spedito il codice personale (PIN) per l'accesso ai servizi telematici d) allegare copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità. <p>L'AGEA provvederà alla verifica della richiesta di iscrizione e alla successiva trasmissione del codice personale (PIN) per posta elettronica all'indirizzo indicato in fase di iscrizione.</p> <p>Per ulteriori informazioni si rimanda alle circolari AGEA N.ACIU.2013.1110 del 24 dicembre 2013 e N.ACIU.2014.84 del 20 gennaio 2014, reperibili nel "Portale dell'Olio d'Oliva" nell'area "Documentazione" oppure nel sito di AGEA (www.agea.gov.it) in</p>

			“Servizi di utilità”> “Normativa”> Anno (inserire l'anno relativo alla circolare)> Mese (inserire il mese relativo alla circolare)> Tipo Normativa (selezionare Normativa AGEA).
--	--	--	--